



Cancellato l'obbligo di «giustificazione»

La riforma del lavoro cancella, per tutti i rapporti a tempo determinato, l'obbligo di indicare le esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo che hanno indotto il datore di lavoro ad apporre una scadenza al contratto.

Questo requisito si traduceva in una trappola per i datori di lavoro, che correvano il rischio perenne di vedere annullato il contratto se l'indicazione della causale era considerata insufficiente dal Giudice. Il rischio era accentuato dal fatto che non esisteva alcun parametro oggettivo che potesse essere utilizzato per valutare preventivamente se la causale fosse stata scritta in maniera sufficientemente precisa oppure no. Per alcuni Tribunali valeva una lettura, per altri ne valeva un'altra, e ciascuno aveva valide ragioni per portare avanti la propria tesi, considerato che la norma era talmente ampia e generica da legittimare ogni ricostruzione.

Il problema interessava anche la somministrazione di

manodopera, soggetta ad obblighi sostanzialmente analoghi in tema di redazione del contratto. La legge Fornero, nel 2012, ha provato a risolvere il problema, ma l'intervento non ha prodotto i risultati sperati in quanto è risultato troppo timido e parziale (la causale era stata cancellata solo per il primo contratto, e solo a condizione che il contratto non fosse prorogato). Anche il Decreto Giovannini, nel

ATTENTI

A...

La causale del contratto a termine non è più necessaria, quindi nel contratto bisognerà indicare solo la scadenza del rapporto. Tuttavia, qualora si vogliano disapplicare i limiti quantitativi, sarà necessario – se ci sono i presupposti reali – indicare che il contratto è stipulato per ragioni sostitutive. In tal caso, valgono le regole previgenti

2013, ha rimesso mano alla materia, rimuovendo il divieto di proroga del contratto acausale. E anche questa misura, come la precedente, ha avuto un impatto limitato in quanto non veniva il sciolto il nodo generale, ma ci si limitava ad allargare le fila delle eccezioni.

Con l'ultima riforma questo nodo viene risolto perchè l'acausalità diventa una regola generale. Restano, tuttavia, in vita alcune specifiche ipotesi nelle quali, pur non essendo richiesta una vera e propria causale, la motivazione per cui si stipula il contratto è ancora necessario. Così, per disapplicare i limiti quantitativi è necessario fare riferimento al fatto che il contratto è stipulato per ragioni sostitutive, o per esigenze di carattere stagionali, o per uno degli altri casi previsti dall'articolo 10, comma 7, del Dlg 368/01. L'indicazione può avere anche un impatto sull'obbligo di pagare l'1,4% di maggiorazione contributiva.

Nel nuovo sistema, si abbandona la causale e si passa ad un sistema basato sui limiti numerici, in modo da ridurre i dubbi interpretativi e i contenziosi connessi. Anche la proroga, inoltre, non è più condizionata alla sussistenza di specifiche ragioni.